

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Ordinanza n. 167 del 31 AGO. 2009

IL SINDACO

Premesso :

- che il territorio del Comune di Capaccio è meta mondiale di visite turistico-culturali, e che per tutto il periodo dell' anno si riscontra altresì la presenza di numerose scolaresche che contribuiscono, in questo modo, all'anticipo della stagione turistica;
- che il territorio del comune di capaccio e gravato, per la quasi totalità da vincolo paesaggistico e svariati vincolo archeologici;
- che insistono sul territorio, delle aree di interesse mondiale, tra cui l'area archeologica patrimonio mondiale dell' UNESCO, ed è quindi obbligo di questa Amministrazione tutelare il decoro e l'immagine del territorio comunale;
- che occorre disciplinare in modo omogeneo ed organico gli spazi e le aree pubbliche e private soggette al pubblico passaggio prospicienti le attività commerciali che insistono in detto territorio;
- che è consuetudine ormai consolidata, di esporre all'esterno delle attività commerciali e dei pubblici esercizi la merce da porre in vendita, occupando così aree pubbliche e private soggette al pubblico passaggio, limitando così anche il normale transito dei pedoni ed in particolar modo dei portatori di handicap, nonchè costituendo altresì modifica al prospetto del fabbricato;
- che le motivazioni esposte sono sufficienti a far ritenere opportuno disciplinare il decoro ed il commercio in dette aree presenti sul territorio comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissi;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali D.Lgs 18 agosto 2000, n 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana;

Visto il regolamento per il commercio;

Visto il D.lgs. 114/1998 art. 28 comma 16;

Vista la Legge 94 del 15/07/2009 (Pacchetto Sicurezza);

Visto il D.lgs. n. 42/2004 (Testo Unico sull'Ambiente).

ORDINA

- Che, con decorrenza immediata e fino a revoca della presente ordinanza, su tutto il territorio comunale è fatto divieto assoluto di esposizione e vendita di merce in spazi di aree pubbliche e private soggette a pubblico passaggio prospicienti le attività commerciali e pubblici esercizi;
- Che venga esposta all'interno dei locali commerciali;
- Che fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31/12/2009, sono fatte salve le autotizzazioni già in essere;
- Che eventuali occupazioni possono essere concesse in deroga alla presente solo a seguito di rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali e sanitari competenti;

Ai contravventori alla presente ordinanza verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniarie pari ad Euro 150,00 nonché le sanzioni accessorie previste dall'art.3, commi 16, 17 e 18 della Legge n.94/2009 (Pacchetto sicurezza).

La presente, immediatamente esecutiva, viene affissa all'albo del Comune e rimessa, per gli adempimenti di competenza, al Comando di polizia Municipale.



IL SINDACO
IL SINDACO
Pasquale MARINO